IPSSAR - "P. BORSELLINO" - PALERMO
Prot. 0003504 del 16/05/2020
06-09 (Uscita)

I.P.S.S.A.R. "PAOLO BORSELLINO"

COMUNE DI PALERMO

Sede centrale: piazza Giovanni Bellissima n° 3
Succursale: via Nicolò Spedalieri n° 50

Datore di Lavoro – Dirigente Scolastico
Maria Buffa

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
prof. ing. Rosario Chiparo

SUPPLEMENTO EMERGENZA CORONAVIRUS

maggio 2020

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
(come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

SUPPLEMENTO EMERGENZA "CORONAVIRUS"

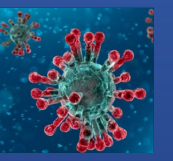

Valutazione del rischio biologico

Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19

Definizione del virus – Informativa preliminare

Fonte Ministero della Salute – www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, *Middle East respiratory syndrome*) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, *Severe acute respiratory syndrome*). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli), ma, in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.
Nella prima metà del mese di febbraio *l'International Committee on Taxonomy of Viruses* (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.
Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).
Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:
I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:

- naso che cola;
- mal di testa;
- tosse;
- gola infiammata;
- febbre;
- una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache.
Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani, dato che queste ultime, molto frequentemente e involontariamente, sono portate al volto. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) almeno al 60% o a base di cloro all'1% (la normale candeggina in commercio, che è costituita da ipoclorito di sodio diluito al 10%: in pratica per una soluzione di 1 litro servono 10 ml di candeggina e 990 di acqua).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

Prevenzione

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti.

Proteggere se stesso

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (al rientro a casa, dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, dopo aver toccato superfici che possono essere state contaminate da persone infette, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).

In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) seguire i consigli degli operatori sanitari che forniscono assistenza.

Proteggere gli altri

- Se si ha una qualsiasi infezione respiratoria coprire naso e bocca quando si tossisce e/o si starnutisce (gomito interno/fazzoletto);
- se si è usato un fazzoletto buttarlo dopo l'uso;
- lavarsi le mani dopo aver tossito/starnutito.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina per proteggere gli altri se si sospetta di aver contratto il nuovo coronavirus e si hanno sintomi quali tosse o starnuti o se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus. In tal caso contattare il numero gratuito 1500 istituito dal Ministero della Salute o il numero verde 800458787 istituito dalla Protezione Civile della Regione Siciliana.

Come lavarsi le mani

Guardare con attenzione l'immagine della pagina successiva.

Con la soluzione alcolica (concentrazione di alcool di almeno il 60%)

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani;
2. friziona le mani palmo contro palmo;
3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa;
4. friziona bene palmo contro palmo;
5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita;
6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa;
7. friziona, ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa;
8. friziona il polso, ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro;
9. una volta asciutte le tue mani sono pulite.

Con acqua e sapone

1. Bagna bene le mani con l'acqua;
2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani;
3. friziona bene le mani palmo contro palmo;
4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro, intrecciando le dita tra loro e viceversa;
5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto, tenendo le dita strette tra loro;
6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro, intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra;
7. friziona il pollice destro, mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa;
8. friziona, ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa;
9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua;
10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso ;
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto".

Istruzioni utilizzo dpi mascherina

1. Prima di indossare la mascherina, lavarsi bene le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica (igienizzanti per le mani concentrazione di alcool di almeno il 60%);
2. coprire bocca e naso con la mascherina, assicurandosi che aderisca bene al volto;

3. evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa e, se la si tocca, lavarsi le mani;
4. quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla;
5. togliere la mascherina, prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi bene le mani.

Procedura

6. aprire la maschera;
7. sagomarla sulle fattezze del naso;
8. infilare la sezione inferiore della cinghia sulla testa attorno al collo;
9. infilare successivamente quella superiore sopra le orecchie.

Dopo avere sagomato la clip attorno al naso ed avere garantito una buona adesione sul viso, è necessario eseguire due test di controllo:

10. portare le mani come mostrato nella fig.5 ed espirare in modo vigoroso;
11. portare le mani come nella fig.6 ed inspirare vigorosamente.

<u>Cosa si può fare per proteggersi?</u>

Mantenersi informato sull'evoluzione della diffusione dell'epidemia, sul sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it/nuovocoronavirus o sul sito dell'OMS e adottare le seguenti misure di protezione personale:

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcool, per eliminare il virus dalle mani, attenendosi scrupolosamente alle modalità già descritte sopra;
- mantenere una certa distanza – almeno un metro, meglio due metri – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata;
- evitare assolutamente di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani quando non si è sicuri di avere le mani perfettamente pulite e specialmente se si è stati in stretto contatto con una persona che forse è affetta dal virus;
- se si ha febbre, tosse o difficoltà respiratorie o se si è stati in stretto contatto con una persona che forse è affetta dal virus segnalarlo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della Salute o al numero verde 800458787 istituito dalla protezione civile della Regione Siciliana. Se si hanno sintomi lievi e non si è stati in contatto con persone contagiate in Italia o non si è stati in zone ad alta diffusione del contagio, rimanere a casa fino alla risoluzione dei sintomi, applicando le misure di igiene, che comprendono l'igiene delle mani (lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavarsi le mani);

- per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evitare situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), fino a quando i decreti e le disposizioni nazionali e/o regionali non lo disporranno.

Se si presentano sintomi come quelli descritti, informare immediatamente il Datore di lavoro se ci si trova al lavoro. Altrimenti fare una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ci si trova a casa.
In base ai contenuti delle attuali leggi in vigore, il lavoratore è pregato di segnalare spontaneamente al Dirigente Scolastico di essere transitato o di aver sostato nei Comuni oggetto di ordinanza a decorrere dal 01/02/2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 art.2). Inutile riportare in questa sede l'elenco dei Comuni di cui sopra, poiché in continua evoluzione, si consiglia di rimanere aggiornati con i siti ufficiali: ne conseguirà che il lavoratore avrà l'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO "COVID 19"

SCOPO

Scopo del presente documento è indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio ed ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. **La presente procedura è valida per tutti i dipendenti della scuola.**

RIFERIMENTI

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte elencate a pagina 19.

RESPONSABILITÀ

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi, anche se non strettamente connesse ad un'esposizione lavorativa.

TERMINI E DEFINIZIONI

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei sintomi, febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei quattordici giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente, utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo, utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto

Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.
Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.
Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).
I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta.
I sintomi sono quelli già descritti e elencati nel paragrafo "Definizione del virus – Informativa preliminare" a pagina 2.

MISURE DI SICUREZZA

Ad esclusione degli operatori sanitari, è necessario adottare scrupolosamente le misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, già descritte ed elencate nel paragrafo "Definizione del virus – Informativa preliminare" da pagina 3 a pagina 7. Pertanto, la corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.

Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure:

- lavare accuratamente le mani con acqua e sapone;
- evitare di toccare occhi, naso e bocca se non precedentemente lavate;
- quando si starnutisce o si tossisce coprirsi la bocca ed il naso con il gomito flesso o con fazzoletti di carta, evitando il contatto delle mani con la propria saliva e il suo spargimento nell'aria;
- porre attenzione all'igiene delle superfici;
- evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali;
- rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali o se si suppone di aver avuto contatti negli ultimi quindici giorni con persone positive - o presunte tali - o provenienti da zone "focolaio", chiamando il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso nei locali di lavoro, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei quattordici giorni precedenti, ecc.) per cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

MODALITÀ DI INGRESSO NEI LOCALI DI LAVORO

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, se si dovesse rendere necessario, dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea*. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. È vietato l'ingresso in azienda a coloro che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Istruzioni per il controllo della temperatura con termometro ad infrarossi

1. Prima di misurare la temperatura con il termometro a infrarossi, una buona prassi è quella di lasciare ambientare il dispositivo nell'ambiente di utilizzo, normalmente sono sufficienti 15 minuti;
2. i termometri a infrarossi sono sensibili a campi magnetici e umidità, ed è indispensabile che siano allontanati da telefoni cellulari;
3. la persona controllata deve rimanere ferma per tutto il tempo necessario al per rilevare la temperatura.

* *La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, avviene ai sensi della disciplina privacy vigente. La temperatura viene rilevata senza registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali. Il lavoratore viene informato circa il trattamento dei dati personali mediante informativa che può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, sono assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie sono assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di*

allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

MODALITÀ DI ACCESSO DI UTENTI ESTERNI

- L'ingresso di utenti esterni è consentito solo per reali necessità;
- gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non è consentito l'accesso ai locali scolastici per alcun motivo. Per le attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;
- per gli utenti esterni, fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno dovranno essere destinati servizi igienici dedicati; è fatto assoluto divieto di utilizzo dei servizi del personale dipendente;
- i visitatori esterni quali impresa di pulizie e manutentori, che accedono per motivi di necessità aziendale, devono sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

- La scuola dovrà assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Dovrà essere garantita la pulizia a fine giornata lavorativa e la sanificazione periodica quando necessario con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia in tutti i locali, di tavoli, scrivanie, sedie, corrimani, maniglie, interruttori, pulsantiere, telecomandi, tastiere, schermi *touch*, mouse…
- in caso di accertata presenza di una persona affetta da COVID-19 all'interno dei locali scolastici, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per alcuni giorni, prima di essere nuovamente utilizzati, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati dovranno essere oggetto di pulizia, sanificazione e ventilazione secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, di seguito testualmente riportate

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI filtrante respiratorio del tipo FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio)."

Di seguito si riporta una lista, non onnicomprensiva, delle superfici da sottoporre a trattamento:

- scrivanie - sedie;
- porte;
- pareti;
- schermi;
- finestre;
- tavoli;
- maniglie;
- tastiere, telecomandi, pulsantiere, interruttori.

CONTATTI CON CASI SOSPETTI

Nell'ipotesi ove, durante l'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari, segnalando che si tratta di un caso sospetto di coronavirus.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso di dispositivi di protezione individuali, quali mascherine e guanti, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento ed alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e più precisamente con quanto indicato nel DPCM del 26 aprile 2020 - Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, commi 2,3 e 4, che così prescrive:

*2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, **è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico**, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. **Non sono soggetti all'obbligo** i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di **disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina** ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.*

*3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate **mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso**.*

4. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

GESTIONE SPAZI COMUNI (AREE FUMATORI, ZONA CAFFÈ, SPOGLIATOI…)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le aree fumatori, zona caffè e gli spogliatoi deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano. Deve essere effettuata la sanificazione degli spogliatoi, in modo da lasciare la disponibilità di luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire le idonee condizioni igieniche sanitarie. Deve essere effettuata la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali della mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e *snack*.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno dei locali scolastici devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità ed urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, deve essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, devono essere garantiti il distanziamento interpersonale ed un'adeguata pulizia/areazione dei locali. Sono sospesi ed annullati tutti gli eventi interni ed ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, lo deve comunicare telefonicamente al Dirigente Scolastico ed all'Ufficio del personale. Si dovrà procedere immediatamente al suo isolamento ed a quello degli altri presenti nei locali, in base alle disposizioni

dell'autorità sanitaria. La scuola procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti ed i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
La scuola collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie ed opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente i locali scolastici, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Qualora il caso accertato risulti occupato presso l'istituzione scolastica, il personale sanitario contatta la scuola, in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente o del Dirigente Scolastico per avere la corretta collaborazione nell'identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente, i lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria che comprende l'isolamento domiciliare (quattordici giorni dall'ultimo contatto avvenuto).

CASO DI UN LAVORATORE SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON COVID-19
Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, dovrebbe essere, di norma, già noto alle ASL e, pertanto, dovrebbe trovarsi in isolamento domiciliare. Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospetto (lavoratore con infezione respiratoria acuta per insorgenza improvvisa di febbre, tosse, dispnea. Lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2). In tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa ed a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione ad ASL, secondo i protocolli normativi stabiliti. In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate dalla ASL tutte le procedure già indicate al punto precedente.

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE
Oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle precauzioni da adottare, è importante ai fini generali della prevenzione una massima collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente. Per l'emergenza Covid-19 non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente ammalato è seguito presso strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono sorvegliati.
Per le visite periodiche ed esami strumentali, per quanto possibile, anche in caso di superamento della scadenza periodica prevista dal piano di sorveglianza sanitaria, le visite sono rimandate sino ad emergenza terminata. Le visite pre assuntive/preventive possono essere effettuate, evitando l'affollamento dell'ambulatorio attraverso prenotazioni dilazionate La sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

ULTERIORI MISURE APPLICABILI
Creazione di squadra di controllo
Un primo intervento è la creazione di una *task force* composta dai responsabili aziendali, comprendente quantomeno il RSPP, il Medico Competente ed il Rappresentante LS. Il gruppo, messo in comunicazione anche mediante strumenti informatici, è volto ad analizzare l'evoluzione della situazione al fine di valutare le misure da mettere in atto. Ogni membro del gruppo porta le proprie istanze alla discussione al fine di garantire un approccio sistemico al problema.

Informazione
Seguendo quanto previsto dalle disposizioni nazionali, si decide di farsi promotori dell'informazione attraverso:
1. diffusione delle informazioni provenienti dalle Istituzioni ed inerenti all'individuazione di sintomi. Questo avviene mediante l'affissione di cartellonistica su tutti gli accessi e sulle aree di pertinenza aziendale;
2. riferimenti da contattare in presenza di condizioni di rischio;
3. norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, in particolare, all'interno di tutti i servizi igienici, mediante affissione di idonea cartellonistica;

4. norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, durante la fruizione dei locali/spogliatoio (se presenti) mediante l'affissione di idonea cartellonistica;
5. norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, durante la fruizione dei locali amministrativi e di laboratorio;
6. potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione. Si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale.

RICHIESTE NORMATIVE

Con specifico riferimento al rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19, si prendono in considerazione le indicazioni contenute nel "*Titolo X Esposizione ad agenti biologici*" del D.Lgs. n. 81/08.

In base al D.Lgs. n. 81/08 - art. 271, comma 1

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative e, nello specifico:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	**GRUPPO 2** **Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019**
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	**vedere paragrafo introduttivo "Definizione del virus – Informativa preliminare" pag. 2**
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	**NON NOTI**
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	**vedere paragrafi precedenti**
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	**vedere paragrafi precedenti**
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	**NESSUNO**

In base al D.Lgs. n. 81/08 - art. 271, comma 5

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	**Si tratta di un virus in diffusione tra la popolazione e non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione**
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lett. a)	**Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro squisitamente solitario**
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	**vedere copertina**
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	**vedere paragrafi precedenti**

e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	**non applicabile**

In base al D.Lgs. n. 81/08 - art. 272, comma 2
In particolare, il datore di lavoro:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	**Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione**
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	**In corso di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento**
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	**vedere paragrafi precedenti**
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali, qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	**vedere paragrafi precedenti**
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	**Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione**
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'ALLEGATO XLV ed altri segnali di avvertimento appropriati	**NON APPLICABILE**
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	**NON APPLICABILE**
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	**Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta**
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	**NON APPLICABILE**
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	**vedere paragrafi precedenti**
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro	**NON APPLICABILE**

In base al D.Lgs. n. 81/08 - art. 273, comma 1
In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	**Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi precedenti**
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	**Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative**
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo, altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	**vedere paragrafi precedenti**
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	**Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative**

In base al D.Lgs. n. 81/08 - art. 278, comma 1
Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	**Vedere l'Informativa preliminare da pag. 2 a pag. 7 del presente documento**
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	**Vedere l'Informativa preliminare da pag. 2 a pag. 7 del presente documento**
c) le misure igieniche da osservare	**Vedere l'Informativa preliminare da pag. 2 a pag. 7 del presente documento**
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	**NON APPLICABILE**
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	**NON APPLICABILE**
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	**NON APPLICABILE**

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. n. 81/08 - art.280 **NON APPLICABILE**

VALUTAZIONE del RISCHIO e MISURE di PREVENZIONE e PROTEZIONE

Parte della valutazione del rischio è già stata condotta nel precedente paragrafo *Richieste normative*.
Per la restante parte, occorre considerare che, alla data di redazione del presente documento, il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali (TV, stampa, siti web, *social*) comporta continui e repentini cambi di indirizzo operativo, in grado di modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente DVR e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto. Per il sopraesposto motivo, come per ogni DVR aziendale (ma al tempo stesso più di ogni altro DVR aziendale), il presente DVR deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).
Pertanto, si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell'azienda al variare delle condizioni e in considerazione delle specificità dei luoghi e delle attività lavorative. L'eventuale modifica dello scenario di appartenenza può, pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la "data certa") anche non mediante la ristampa in sequenza del presente fascicolo, ma con comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro, da allegarsi al presente fascicolo. Tale eventuale cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo.

SPECIFICITÀ DEI LUOGHI E DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

n.	ATTIVITÀ	Livello di rischio			
		NA	1	2	3
01	Attività con presenza di pubblico				
02	Attività di trasporto merci				
03	Attività con possibili incontri con persone esterne				
04	Attività con impossibilità di mantenere costantemente la distanza di 1 m tra i lavoratori				
05	Attività in cui è possibile mantenere costantemente la distanza di 1 m tra i lavoratori				

RISCHIO 3 (ROSSO) ALTO
RISCHIO 2 (ARANCIO) MEDIO
RISCHIO 1 (GIALLO) BASSO
NA NON APPLICABILE

COMPOSIZIONE DEGLI SCENARI DI CUI ALLE PAGINE SUCCESSIVE

SCENARIO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE INIZIALE
Prerequisito	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze imposte dalle istituzioni	**COSTANTE**
Scenario 1	Bassa probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 2	Media probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 3	Elevata probabilità di diffusione del contagio	**X**
Scenario 4	Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	

La "X" si riferisce allo scenario, cui s'ntende dare applicazione alla data di redazione del documento.
Si vedano le pagine successive per la definizione degli scenari e per le misure di prevenzione e protezione.

PREREQUISITO

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale/Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

Alla data di emanazione del presente DVR, a livello nazionale, tra le più importanti:

- **Ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020** Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019-nCoV) (GU Serie Generale n. 26 del 01-02-2020)
- **Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020** Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili *(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)*
- **Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6** Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 *(GU n.45 del 23-2-2020)*
- **Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9** Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 *(GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)*
- **Dpcm 8 marzo 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale *(GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020).* In riferimento al Dpcm 8 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha emanato la Direttiva n. 14606 del 08/03/2020 destinata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato".
- **Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14** Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. *(GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)*
- **Dpcm 9 marzo 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. *(G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020)*
- **Dpcm 11 marzo 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. *(G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020)*
- **Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 2020** Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi.
- **Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 #CuraItalia** Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 *(G.U. 17 marzo 2020)*
- **Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020** Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. *(G.U. Serie Generale n.73 del 20-03-2020)*
- **Dpcm 22 marzo 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. *(GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)*
- **Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020** Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020. *(GU Serie Generale n.80 del 26-03-2020)*
- **Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19** Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. *(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)*
- **Dpcm 1 aprile 2020** Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. *(GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)*
- **Dpcm 10 aprile 2020** Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale
- **Dpcm 10 aprile 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. *(GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020)*
- **Dpcm 26 aprile 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)

- **Decreto Legge 13/05/2020** (cosiddetto Decreto Rilancio)
- Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni
- Ordinanze Comunali
- Ordinanze del Prefetto competente per territorio

A tali decreti ed ai successivi, si rimanda per la definizione della necessità di:

- sospensione dell'attività lavorativa;
- interdizione al lavoro per coloro che risiedono nei Comuni, attualmente individuati nella cosiddetta *area rossa*;
- interdizione al lavoro per coloro che dichiarano spontaneamente di essere transitati o di aver sostato nei Comuni di cui al punto precedente a decorrere dal 1 febbraio 2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 - art. 2), per i quali corre l'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

SCENARIO 1 - BASSA PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell'intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia ovvero a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "bassa" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Dirigente Scolastico ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare delle informazioni già riportate nel paragrafo "Definizione del virus – Informativa preliminare" da pagina 2 a pagina 8 del presente documento;
- affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici, delle indicazioni più importanti contenute nel paragrafo "Definizione del virus – Informativa preliminare" da pagina 2 a pagina 8 del presente documento. Dette indicazioni dovranno essere integrate e/o sostituite quando dovessero essere emesse dalle autorità evidenze più aggiornate o più complete;
- stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come utenti esterni e/o fornitori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori;
- allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore che manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus. Applicazione dei protocolli di sanificazione di tutti i luoghi di lavoro occupati da detto lavoratore prima dell'allontanamento. Interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus ed a completa guarigione.

Si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sulla scuola condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario.

SCENARIO 2 - MEDIA PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati casi di contrazione della malattia oppure a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "media" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Dirigente Scolastico ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- tutte le misure indicate per Scenario 1;
- dotazione di dispenser distributori di idoneo igienizzante per le mani agli ingressi della scuola, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni);
- uso obbligatorio di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali e/o prodotti provenienti dall'esterno;
- attenta e puntuale valutazione delle eventuali, ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i sessant'anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). Rientrano nella categoria delle

fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto (fonte - rivista medico scientifica inglese *The Lancet*);
- dotazione di idonei disinfettanti per superfici e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici;
- limitazione al minimo indispensabile di attività di *front office* nei confronti di utenti esterni. Si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di *front office* con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione.

Si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sulla scuola condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario.

SCENARIO 3 - ELEVATA PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Dirigente Scolastico ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:
- tutte le misure già indicate per Scenario 2;
- predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici;
- accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali *smart working*, telelavoro, acquisito il parere degli Enti competenti per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite in appositi decreti nazionali;
- fornitura a tutti i lavoratori e specialmente a quelli interessati ad attività di *front-office*, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, **senza valvola**, marchiata EN 149. Per l'uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, nota informativa, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando alla scuola l'originale sottoscritto;
- messa a disposizione agli utenti esterni, al momento dell'ingresso nelle sedi di lavoro, di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro).

Si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sulla scuola condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario.

SCENARIO 4 - MOLTO ELEVATA PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "molto elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Dirigente Scolastico ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:
- tutte le misure indicate per Scenario 3;
- dotazione di mascherine come descritte in Scenario 3, con le modalità definite in Scenario 3, per tutti i lavoratori;
- valutazione della possibilità di sospensione dell'attività, nei limiti di legge e fatta salva l'esecuzione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

CONCLUSIONI

Il presente supplemento del documento di valutazione dei rischi, come più volte già riportato, originato specificatamente a seguito della valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19:

- è stato redatto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 ed in accordo alle prescrizioni ed alle imposizioni di legge promulgate, **alla data di redazione del presente**, mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali dalle Istituzioni preposte, (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.);
- è soggetto ad aggiornamento periodico, ove si verifichino significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di rispettiva competenza, del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

FIGURE	NOMINATIVO	Firma
Datore di Lavoro	Dirigente Scolastico, Maria Buffa	
Medico Competente	dott.ssa Valeria Enia	
Rappresentanti LS	prof.ssa Daniela Micalizzi	
	sig. Pietro Schiavo	
	sig. Rosario Sciortino	
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	prof. ing. Rosario Chiparo	

INDICE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione del rischio biologico 1

Definizione del virus – Informativa preliminare 2

Sintomi 2

Trasmissione 3

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione 3

Trattamento 3

Prevenzione 3

Cosa si può fare per proteggersi? 6

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO "COVID 19" 8

RICHIESTE NORMATIVE 13

VALUTAZIONE DEL RISCHIO & MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 16

CONCLUSIONI 20

INDICE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 21